



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2541/2013, presentata da Alberto Ruiz Gonzalez, cittadino spagnolo, sugli effetti della cosiddetta dottrina Parot in Spagna e sul codice di procedura penale spagnolo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo ad assicurare che la disapplicazione della cosiddetta "dottrina Parot" in Spagna, decisa nel luglio 2012 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sua sentenza, l'ha ritenuta lesiva dei diritti umani fondamentali, tenga in considerazione la natura del reato commesso, soprattutto nei casi di violenze e/o molestie sessuali. Chiede che, in tali casi, i detenuti che lasciano il carcere debbano sempre portare un braccialetto dotato di GPS, quantomeno finché non sono soddisfatti determinati criteri (tre, per la precisione). La "dottrina Parot", è bene notare, era stata inizialmente fatta propria dalla Corte suprema spagnola nel 2006 per limitare il diritto dei prigionieri dell'ETA alla liberazione anticipata e ad altri benefici. La dottrina assicurava che la riduzione della pena per il lavoro svolto in carcere fosse calcolata a partire dalla pena inflitta e non della reclusione massima prevista dalla normativa spagnola, pari a 30 anni. Sebbene una pronuncia dell'8 marzo 1994 avesse sancito che la reclusione massima di 30 anni prevista dall'articolo 70 del Codice penale del 1973 costituiva una "condanna nuova e autonoma cui sono applicabili i benefici penitenziari previsti dalla legge", la Corte suprema aveva poi cambiato parere in una sentenza del 28 febbraio 2006, introducendo la cosiddetta "dottrina Parot", per cui la riduzione della pena doveva essere applicata alla singola condanna e non alla reclusione massima di 30 anni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

La Commissione non ha la competenza per intervenire nell'ordinaria amministrazione dei sistemi giudiziari dei singoli Stati membri. Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può intervenire solamente qualora si tratti di una questione relativa al diritto dell'UE.

Allo stato attuale non esiste una normativa dell'Unione europea relativamente alle condizioni per la concessione della scarcerazione anticipata o di altri benefici ai detenuti negli Stati membri. Pertanto, la Commissione non può dare un seguito alla questione.

Conclusione

Allo stato attuale non esiste ancora una normativa UE applicabile nel caso in questione. In assenza di una normativa europea in questo settore, l'amministrazione della giustizia e il sistema penitenziario sono di competenza delle autorità nazionali. Pertanto, la Commissione non può dare un seguito alla questione.